



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 167/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

- Relatore -

CC - 05/02/2026

ATTILIO MARI

R.G.N. 41618/2025

DANIELA DAWAN

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Bologna

Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alle sanzioni amministrative accessorie.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza di patteggiamento del 18 settembre 2025, ha applicato a [REDACTED] la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, convertita in lavoro di pubblica utilità.

All'imputata era contestato di aver guidato in [REDACTED] il 19 novembre 2023, alle ore 22.15 circa, un veicolo Citroen Jumper di proprietà altrui in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,39 g/l alla prima prova e 2,47 g/l alla seconda prova, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

La sentenza ha disposto altresì l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

Il veicolo risultava intestato alla società [REDACTED] s.r.l.s., presso la quale l'imputata prestava attività lavorativa.

In precedenza era stato emesso decreto penale di condanna che aveva irrogato la sanzione accessoria della sospensione della patente raddoppiata in anni due, poichè l'imputata non era proprietaria del veicolo condotto. Contro il decreto aveva proposto opposizione il difensore dell'imputata, con contestuale istanza di patteggiamento e di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Il difensore aveva osservato che non doveva procedersi al raddoppio del periodo di sospensione della patente, ritenendo che il veicolo appartenesse di fatto all'imputata, in quanto la stessa ne aveva la detenzione continuativa e non occasionale per esigenze lavorative.

All'udienza del 18 settembre 2025 le parti richiamaavano la richiesta di pena come concordata.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna affida il suo ricorso a un solo motivo.

Con la censura dedotta lamenta la violazione dell'art. 186, commi 2, lettera c), e 2 quater d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, osservando che il capo di imputazione indicava espressamente la proprietà altrui del veicolo condotto dall'imputata in stato di ebbrezza.

Il giudice ne ha dato atto, avendo inserito nella motivazione della sentenza anche il nome del proprietario del furgone, la società [REDACTED]

Si deduce in ricorso che il giudicante abbia erroneamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente nella durata minima e senza raddoppio, obbligatorio invece in caso di veicolo appartenente a terzo come



contestato nell'imputazione. Si evidenzia altresì che questi non era vincolato alla richiesta delle parti in materia sottratta alla loro disponibilità, come le sanzioni amministrative accessorie, dovendo decidere autonomamente d'ufficio.

In sintesi, mantenendo fede alla contestazione del veicolo come di proprietà altrui, il giudicante avrebbe dovuto raddoppiare la durata della sospensione della patente, mentre, applicando il minimo di un anno, ha violato l'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.

Viceversa, se avesse reputato sussistenti i presupposti di fatto per riconoscere che il veicolo appartenesse di fatto all'imputata, oltretutto indicarlo con relativi elementi a supporto, legittimando l'applicazione della sospensione nel minimo senza raddoppio, avrebbe dovuto applicare congiuntamente la confisca obbligatoria del furgone.

Il ricorrente esclude che il giudicante abbia inteso anticipare le conseguenze premiali dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, posto che ha espressamente indicato in motivazione che disponeva la sospensione per anni uno, salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

1.1. In via preliminare, occorre ribadire che «è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349 – 01)

1.2. Tanto premesso, la questione sottoposta a esame riguarda la corretta interpretazione della nozione di "appartenenza" del veicolo rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.

La disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida sia raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La medesima norma stabilisce che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato.

Questa Sezione ha più volte affermato che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può



assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Rv. 256762; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Rv. 247326).

In altri termini, "appartenenza" è sinonimo di utilizzazione *uti dominus* della cosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri effettivi e concreti corrispondenti a quelli tipici del proprietario. Non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare l'illecito, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Rv. 249885; Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, Rv. 244435).

Nel caso in esame, il capo di imputazione indicava espressamente che il veicolo Citroen Jumper era di proprietà altrui, precisamente della società [REDACTED] s.r.l.s., presso la quale l'imputata prestava attività lavorativa.

Il difensore aveva sollevato nell'istanza di opposizione al decreto penale la questione dell'appartenenza del veicolo, sostenendo che l'imputata aveva una detenzione non occasionale ma continuativa del furgone per esigenze lavorative.

Il giudicante, tuttavia, ha affermato che doveva disporsi un periodo di sospensione della patente della durata di anni uno, salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, senza disporre la confisca del furgone, obbligatoria ove avesse ritenuto che il veicolo apparteneva di fatto all'imputata.

Dunque, dalla decisione si ricava la conferma della contestazione in cui era indicato il veicolo come di proprietà altrui, desumibile dalla esclusione della confisca dello stesso mezzo.

Tuttavia, il giudice ha applicato la sanzione della sospensione della patente di guida in misura errata, avendola determinata nel minimo di un anno, senza procedere al previsto raddoppio.

Invero, l'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione sia raddoppiata.

2. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata su questo punto, da disporsi senza rinvio come previsto dagli artt. 620 , lett. 1), e 621 cod. proc. pen.. La Corte può infatti provvedere direttamente a stabilire la corretta durata della sanzione, fissata in anni due, risultato del raddoppio del periodo già indicato dal



primo giudice nella misura minima. Resta ferma la riduzione alla metà, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due.

Così è deciso, 05/02/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Luigi Branda

Il Presidente
Salvatore Dovere

